



# CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli  
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Sistema Controlli interni

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

00110  
00109  
00110

**Ai Sigg.**

**Dirigenti**

**E p.c.**

**Sig. Sindaco**

**Collegio Revisori dei Conti**

**Nucleo di Valutazione**

**SEDE**

**Oggetto: mancata approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 alla data del 31.12.2020 –  
ESERCIZIO PROVVISORIO – Circolare**

Il Comune di Afragola alla data del 31.12.2020 non ha provveduto alla approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 per cui si ritiene opportuno richiamare, sinteticamente, la disciplina relativa alla gestione **dell'esercizio provvisorio.**

La gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del bilancio pluriennale 2020-2023 e non, come avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 163 del Testo Unico degli Enti locali, dal 2021 in esercizio provvisorio gli enti sono tenuti a gestire gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio.

**L'articolo 52 del DL 104/2020 (Decreto Agosto) ha abrogato tutte le disposizioni ordinamentali che imponevano la trasmissione dei documenti contabili al tesoriere ai fine della verifica sui pagamenti. Infatti:**

- Sono definitivamente **cancellati i controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione** degli Enti Locali.
- Il tesoriere **non è più tenuto a verificare che i mandati in conto competenza non superino l'importo dei relativi stanziamenti al netto della rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato**, e che i pagamenti in conto residui siano mantenuti entro i limiti dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma di spesa.
- Il tesoriere non deve più gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, né registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- **Non è più dovuto allegare** alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato 8/1 al Dlgs 118/2011, riportante i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate **le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso.**
- Rimane **in vigore il divieto di estinzione di mandati privi della codifica Siope** di cui all'articolo 14 della legge 196/2009.

Gli importi della voce " già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente ( art. 163, comma 4 del Tuel). Con questa comunicazione pertanto non si determina solamente l'esigibilità presunta per le spese di competenza dell'esercizio 2021 ma anche l'effettiva capacità di pagamento in c/ residui e in c/ competenza che costituisce il limite per la gestione della cassa autorizzatoria sino all'approvazione del bilancio.

Si ricorda che nel corso dell'esercizio provvisorio è altresì consentito il ricorso all'indebitamento e l'ente può impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del Tuel. Ai sensi dell'art. 163 comma 5 del Tuel, gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre ( come il Comune di Afragola ), dal primo gennaio 2021 potranno effettuare mensilmente impegni, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del 2020, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

È possibile applicare l'avanzo vincolato nel corso dell'esercizio provvisorio esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente ( principio 4/2, punto 8.11). Tale manovra, di competenza della giunta, deve essere accompagnata da una relazione documentata del dirigente finanziario e dal parere dell'organo di revisione e da un preconsuntivo dell'esercizio 2020 da cui emerga l'esistenza dell'avanzo vincolato applicato.

Sempre con deliberazione di giunta durante l'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. Più in generale, sono consentite, solo ai fini della gestione in dodicesimi ( art. 163 Tuel comma 7):

- le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- Le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- Le variazioni relative alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
- le variazioni dovute all'aggiornamento delle spese già impegnate.

Le SS.LL: in qualità di Dirigenti dei Settori rispettivamente assegnati vorranno attenersi a quanto chiarito con la presente Circolare.

Il Dirigente Settore Programmazione economico-finanziaria provvederà ai controlli di competenza, segnalando prontamente l'avvenuta adozione di provvedimenti non conformi alla legge.

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare in *Amministrazione trasparente – Sottosezione " altri contenuti prevenzione della corruzione "*.

**Il Segretario Generale  
D'Ambrosio**